

E PERSONALE RETRIBUITO

13.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. Il volontario non può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario. Per la disciplina delle attività prestate in forma volontaria si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tale scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017.

13.2 I componenti degli organi e gli incaricati delle varie attività, salvo quanto disposto al successivo art. 13.5, prestano la loro opera gratuitamente.

13.3 L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevalenza delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci nonché del rapporto tra lavoratori e volontari o lavoratori e soci di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017

13.4 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, disciplinati da apposito regolamento ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

13.5 Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato, se non dalla legge diversamente disposto, quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integr.